



Consorzio Universitario Piceno
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DETERMINA N. 2 del 22 gennaio 2020

OGGETTO: Affidamento triennale del servizio di manutenzione periodica degli estintori, sostituzione di due estintori e smaltimento di due estintori fuori uso - CIG: Z292B8D5B1

IL RESPONSABILE DELL'AREA ACQUISTI TELEMATICI, APPALTI E CONTRATTI

Ing. Loris Pierbattista

VISTE le competenze attribuite al Responsabile dell'area acquisti telematici, appalti e contratti dal Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 8/05/2019 e dalla vigente normativa;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI:

- l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

RICHIAMATO il D.M. 10.03.1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro e in particolare l' art. 4 *“Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio”*;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di manutenzione periodica di numero due estintori a polvere e un estintore a CO2 a servizio della sede consortile;

RILEVATO che occorre procedere alla fornitura di numero 2 estintori a polvere KG 6 con contestuale smaltimento di numero 2 estintori fuori uso;

VISTO CHE:

- la legge 30 luglio 2004, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) prescrive che *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”*;
- la legge finanziaria del 2010 (articolo 2, comma 225, legge 23/12/2009, n. 191) prescrive che le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di fare ricorso per l’acquisto di beni e servizi agli accordi quadro conclusi dalla Consip SpA o in alternativa adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli dei predetti accordi quadro;
- l’art. 1, comma 450 della legge 29/2006 dispone l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della L. n. 488/99 né accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente prestazione poiché Consip ha sospeso la procedura di gara relativa alla Convenzione *“Facility Management 4”*, al fine di definire le problematiche concernenti l’eventuale esclusione di alcuni operatori economici;

VISTO il preventivo relativo all’affidamento triennale del servizio di manutenzione periodica di numero due estintori a polvere e un estintore a CO2 a servizio della sede consortile, fornitura di numero 2 estintori a polvere KG 6, smaltimento numero 2 estintori fuori uso, fatto pervenire dall’operatore economico BOSICA SRL con sede a Martinsicuro (TE) pari a € 245,23 al netto dell’IVA (Offerta n. 13/OF ns. prot. n. 74 del 22.01.2020);

VISTE le linee guida dell’ANAC n. 4, sub-paragrafo n. 3.7: «Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo», cioè del principio di rotazione negli affidamenti, «con scelta, sinteticamente motivata contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente»;

CONSIDERATO che nella relazione AIR alle linee guida n. 4 dell’ANAC si precisa: «l’Autorità ha comunque ritenuto opportuno prevedere, per gli affidamenti di più modesto importo (infra 1000 euro, pari in numero assoluto a 1,8 milioni di affidamenti) la possibilità, per le stazioni appaltanti, di derogare alla rotazione, con motivazione sintetica da esplicitare nella determina o nell’atto equivalente e, con essa, ai divieti di reinvio/riaffidamento. Si ritiene infatti che, per gli acquisti di carattere bagatellare, atti per lo più a soddisfare esigenze immediate di acquisto, specie nelle realtà di minori dimensioni, l’applicazione integrale della rotazione potrebbe penalizzare l’operatività delle strutture; si consideri, vieppiù, che per acquisti contenuti entro la predetta soglia non opera neppure l’obbligo, previsto dall’art. 1, comma 450 L. n. 296/2006 e s.m.i., di utilizzare i mercati telematici (es. MEPA). Resta, in ogni caso, come evidenziato, l’obbligo di motivare sinteticamente le ragioni che inducono la stazione appaltante a disattendere la rotazione, pur in presenza dei presupposti applicativi»;

CONSIDERATO pertanto di potersi derogare al principio di rotazione in relazione al «grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

VISTO che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

DATO ATTO che non si ravvisano rischi di natura interferenziale;

CONSIDERATO che si è proceduto a verificare la regolarità del DURC e l'assenza di iscrizioni nel casellario delle imprese gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 120, denominato "*Manutenzione ordinaria locali e attrezzature*" del bilancio di Previsione 2020-2022, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

RITENUTO che:

- sia opportuno procedere ad affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici in quanto la procedura de qua risponde:
 1. ai principi di economicità, tempestività e proporzionalità dell'azione amministrativa: considerato il valore del contratto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un inutile dispendio di risorse e di tempi per l'Amministrazione e disincentiverebbe la partecipazione dei potenziali interessati, in quanto porrebbe a loro carico oneri sproporzionati rispetto al corrispettivo contrattuale;
 2. al principio dell'efficacia, in quanto l'affidamento del servizio di che trattasi consentirà all'Amministrazione di avvalersi, di un operatore economico in possesso dei requisiti di idoneità professionale, delle attrezzature e delle qualifiche necessarie con riferimento ai servizi oggetto d'appalto;

VISTI:

- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- i commi 449 e 450 della L. 296/2006;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

D E T E R M I N A

- 1) di affidare all' operatore economico BOSICA SRL con sede a Martinsicuro (TE) P.IVA. 01633780448

l'affidamento triennale del servizio di manutenzione periodica di numero due estintori a polvere e un estintore a CO2 a servizio della sede consortile nonché la fornitura di numero 2 estintori a polvere KG 6 con contestuale smaltimento di numero 2 estintori fuori uso per una spesa complessiva massima stimata così specificata:

a)	Manutenzione periodica	€ 116,43
b)	<u>Fornitura e smaltimento numero due estintori a polvere</u>	<u>€ 128,80</u>
c)	Totale	€ 245,23
d)	IVA al 22%)	€ 53,95
Spesa complessiva massima stimata		€ 299,18

- 2) di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- 3) di dare atto che non si ravvisano rischi di natura interferenziale;
- 4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 299,18 sul cap. n. 120 denominato "*Manutenzione ordinaria locali e attrezzature*" del Bilancio di Previsione 2020-2022 come segue:
 - Euro 53,27 anno 2020;
 - Euro 53,27 anno 2021;
 - Euro 192,64 anno 2022;
- 5) che il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è l'Ing. Loris Pierbattista;
- 6) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:
 - al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
 - all'Amministrazione dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area Acquisti Telematici, Appalti e Contratti
F.to Ing. Loris Pierbattista

Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sul cap. n. 120 del Bilancio di Previsione 2020/2022.

Ascoli Piceno, 22/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Maddalena De Marcis

ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con effetto dalla data dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ascoli Piceno, 22/01/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO
ISTITUZIONALE

F.to Arch. Alessandra Bovara